

		 Agenzia Entrate D.P. Servizio - UTI Area Alghero (SS)	
	STATUTO	registro <u>30/12/2025</u> Serie <u>3^a n° 604</u>	
	DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		
	"MOLSE APS"		
	<u>COSTITUZIONE E SCOPI</u>		
	Articolo 1) E' costituita l'associazione di promozione sociale "MOLSE APS", con rispetto delle norme dettate dal Codice civile negli artt. 10-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Siracusa (SR). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificato l'indirizzo della sede legale ed operativa principale.		
	L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. È disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del predetto Decreto Legislativo e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.		
	L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per le discipline degli aspetti organizzativi più particolari.		
	Articolo 2) L'Associazione è costituita per il perseguimento		

Enth

Roberto

Quana

Quana

Stato

	senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva	
	e principale di attività di interesse generale a favore di	
	associati loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro	
	e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli	
	associati, ispirandosi a principi di democrazia e di	
	uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle	
	attività commerciali propedeutiche e/o collegate che siano	
	secondarie e strumentali secondo i criteri relativi all'art.	
	6 del D. lgs. 2017/117.	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	L'Associazione persegue le proprie finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo	
	svolgimento continuato di attività di interesse generale ai	
	sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come	
	modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 106,	
	finalizzate a:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,	
	e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive	
	modificazioni;	
	b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successivo	



Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Dei*
 - Middle right: *Numero*
 - Below middle right: *Dulano*
 - Below that: *Barbano*
 - Below that: *TM*
 - Bottom right: *Spinto*

	delle infrastrutture del 22 aprile 2000, e successive	
	modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporanea diretta a soddisfare bisogni	
	sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;	
	k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti e prodotti di cui alla legge 18 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,	
	beni o servizio sostegno di persone svantaggiate o di	
	attività di interesse generale a norma del presente	
	articolo;	
	m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione e pari opportunità e delle iniziative	
	di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui	
	all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi	
	di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 246, della	
	legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esso	
	direttamente connesse, sono svolte preferibilmente nel	
	territorio della provincia di Siracusa, e svolte in modo	

	edificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educative;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e	
	prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto	
	1991, n. 281;	
	e) formazione universitaria e post-universitaria;	
	f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	g) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale e religioso;	
	h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo	
	recante revisione della disciplina in materia di imprese	
	sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),	
	della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero	



Handwritten notes and signatures:
 - Vertical text on the right margin: "Mi-De-Us Onu"
 - Signature: "M. De Vito"
 - Signature: "G. De Vito"
 - Signature: "F. De Vito"
 - Initials: "S/P. S." at the bottom right.

	continuativo e prevalentemente trasmette le prestazioni	
	personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In	
	casi di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti	
	o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche	
	ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo	
	Codice del Terzo Settore (art. 36).	
	L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione	
	operata da parte dell'organo di amministrazione.	
	L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta	
	fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in	
	conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.	
	Lgs. 117/2017.	
	Articolo 3) L'Associazione realizza i propri scopi con le	
	seguenti attività, il cui seguente elenco puramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	a) realizza iniziative volte ad assicurare assistenza	
	sociale, materiale ed alimentare alle persone, anche	
	straniere, indigenti in status di povertà assoluta e	
	relative, che vivono in condizione di emarginazione e	
	disagio;	

b)	promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, atti a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, (in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione)	
c)	realizza e promuove corsi ed attività formative volte al potenziamento delle competenze di soggetti in età di disoccupazione, inoccupazione e neoet, utili all'attivazione di percorsi di riqualificazione professionale in relazione al mercato del lavoro/	 <i>Palermo - Giovanni Orlando</i>
d)	realizza e promuove iniziative di alfabetizzazione informatica per la popolazione anziana allo scopo di facilitare l'approccio alla digitalizzazione e ridurre il gap generazionale imposto dalle nuove tecnologie/	<i>Palermo - Daniele</i>
e)	promuove il turismo religioso in tutte le sue forme e contribuire alla valorizzazione e riqualificazione degli edifici di culto/	<i>Palermo - Daniele</i>
f)	organizza e gestisce attività extra-scolastiche per la prevenzione della dispersione scolastica e drop-out, per il rafforzamento/consolidamento delle conoscenze possedute da bambini e ragazzi in età scolare, per il contrasto al bullismo ed alla povertà educativa/	<i>Palermo - Emanuele</i>
g)	promuove attività per l'inserimento/reinserimento socio-	<i>Palermo - Emanuele</i>

	lavorativo di soggetti in condizioni di fragilità, mediante	
	l'organizzazione di tirocini formativi ed altre formule che	
	puntino al potenziamento delle competenze (es. work	
	experience);	
	h) realizza attività a contrasto del disagio abitativo,	
	attraverso metodologie housing first ed housing led per il	
	sostegno abitativo di soggetti in condizioni di forte	
	deprivazione materiale, mediante la creazione di percorsi	
	che puntino al recupero dell'autonomia e	
	dell'autodeterminazione dell'individuo sostenuto;	
	i) realizza attività di presa in carico di migranti e	
	soggetti extracomunitari con la definizione di un progetto	
	che punti al sostegno, all'erogazione di servizi di base	
	scelta ed all'orientamento rispetto ai servizi presenti sul	
	territorio, favorendo l'integrazione sociale, culturale e	
	relazionale all'interno del nostro Paese;	
	j) promuove la cittadinanza europea, la diffusione della	
	conoscenza della cultura e dell'identità europea, per	
	migliorarne la consapevolezza e per incoraggiare una reale	
	cittadinanza attiva;	
	k) promuove iniziative volte alla diffusione della cultura	
	della legalità per formare cittadini consapevoli e aiutare i	
	giovani a scegliere un percorso di vita ispirato ai valori	
	della solidarietà e della giustizia;	
	l) espleta attività di progettazione, a valere sulle diverse	

Provincia Dnd

Provincia

Chim

Spedire

Spett. Te

	risorse di finanziamento locale, regionale, nazionale ed	
	europee disponibili, allo scopo di migliorare la qualità dei	
	servizi erogati. Le attività di progettazione si riferiranno	
	in particolare a: identificazione di bandi, analisi e	
	ricerca, valutazione della fattibilità, identificazione	
	parteneriati, redazione progetti, gestione e messa a terra	
	delle azioni, rendicontazione contabile e monitoraggio dei	
	risultati ottenuti;	
	m) promuovere, secondo l'Art. 1 dello Statuto della Caritas	
	Diocesana di Siracusa, anche in collaborazione con altri	
	organismi, la "testimonianza della carità nella comunità	
	ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie	
	parrocchiali, in forme consoni ai tempi ed ai bisogni, in	
	vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia e	
	della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con	
	prevalente funzione pedagogica";	
	n) gestisce le iniziative e le opere caritative-	
	assistenziali promosse dall'ufficio pastorale Caritas	
	Diocesana sul territorio nazionale ed estero;	
	o) collabora con l'ufficio pastorale Caritas Diocesano	
	nell'attività di promozione ed accompagnamento delle Caritas	
	Parrocchiali della Diocesi, nel rispetto delle direttive	
	fornite dall'ufficio;	
	p) attiva, per i propri scopi associativi, reti e	
	collaborazioni con enti del terzo settore, enti pubblici e	



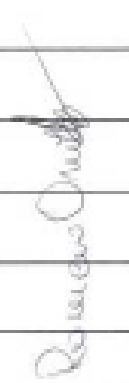
Ramiro Dell...

Valeria...

Lauffone...

Stefano...

	privati per migliorare i servizi erogati e/o programmare	
	interventi sinergici sul territorio secondo logica di	
	progettor	
	g) organizza attività ricreativa, culturali, sportive allo	
	scopo di mantenere vivo il culto cristiano, l'ideale di	
	cittadino ed il senso dell'integrazione sociale;	
	z) organizza attività di raccolta fondi (fundraising e	
	crowdfunding) nell'ambito degli scopi associativi	
	perseguendo gli obiettivi di tutela degli individui e dei	
	nuclei familiari e della difesa dei diritti fondamentali	
	alla vita, alla salute, alla dignità, all'istruzione.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione	
	si avvale di ogni strumento utile ed in particolare della	
	collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la	
	stipula di apposite convenzioni, della partecipazione in	
	A.T.S. (associazione temporanea di scopi) / R.T.I.	
	(raggruppamento temporaneo d'imprese), della partecipazione	
	ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi	
	o connessi ai propri.	
	L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione	
	economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il	
	miglior raggiungimento dei propri fini.	
	L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di	
	autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le	
	attività marginali previste dalla legislazione vigente.	






	L'Associazione potrà attuare ogni altra iniziativa o	
	esercitare ogni altra attività necessaria o ritenuta	
	opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.	
	Le attività dell'associazione e le sue finalità sono	
	ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e	
	rispettose dei diritti inviolabili della persona.	
	Articolo 4) All'associazione possono aderire senza	
	limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e	
	senza discriminazioni di alcuna natura, tutti i soggetti che	
	decidano di perseguire gli scopi dell'associazione e di	
	sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e	
	stessi doveri.	
	Possano essere soci sia persone fisiche, sia Associazioni di	
	promozione sociale ed altri enti del Terzo Settore ai sensi	
	del comma 3 articolo 35 del Codice del Terzo Settore.	
	Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere soci	
	dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone e	
	soggetti, che si impegnano a contribuire alla realizzazione	
	degli scopi all'Associazione.	
	In caso di domande di ammissione come associato presentate	
	da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate	
	dall'esercente la responsabilità genitoriale.	
	In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale	
	rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.	



Handwritten signature: "Della" (likely Della Porta)
Handwritten signature: "Della" (likely Della Porta)
Handwritten signature: "Della" (likely Della Porta)

	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire	
	cessato solo nei casi previsti dall'articolo 5. Non sono	
	pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione e di esclusione	
	strumentalmente limitativi di diritti o a termine.	
	All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i	
	sessi; tutti gli associati maggioranni godono, al momento	
	dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle	
	Assemblee Sociali. La qualifica di associato dà diritto a	
	frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie,	
	secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.	
	Possono diventare Associati dell'Associazione, tutti coloro	
	che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividano	
	gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. E	
	previste la possibilità che vi siano associati minori d'età.	
	In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal	
	genitore che esercita la responsabilità genitoriale, ovvero	
	da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità	
	della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento	
	della qualifica di associato è subordinato al pagamento	
	della quota associativa annuale nei termini prescritti	
	dall'assemblea.	
	Articolo 5/ Per essere ammessi come associato è necessario	
	presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o	
	alla persona da esso incaricata, anche verbalmente,	

Deliberazione

Approvato

dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle	
deliberazioni degli Organi Sociali.	
L'ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio	
Direttivo, subordinata alla presentazione di apposita	
domanda scritta da parte degli interessati in cui si	
esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad	
osservare gli eventuali regolamenti e le Delibere adottate	
dagli organi dell'Associazione.	
Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti	
nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno	
versato la quota associativa annuale.	
L'eventuale relazione della domanda deve essere sempre	
motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante	
associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il	
provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà	
convocata.	
In caso di domande di ammissione come associato presentate	
da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate	
dall'esercente la responsabilità genitoriale.	
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle	
persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale	
rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.	
La qualità di associato si perde:	
-per decesso;	
-per recesso;	

-per decadenza causa mancato versamento della quota	
associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi	
tre mesi dal sollecito;	
-per esclusione: per comportamento contrastante con gli	
scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli	
obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e	
deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.	
La validazione della qualità di associato, e cui si ispira	
all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è	
subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte	
del Consiglio Direttivo e si considera tacitamente	
ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che	
non si verifichi la mancata accettazione motivata della	
domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla	
presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal	
consiglio stesso. A tale mancata accettazione	
dell'Associato, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.	
Lo status di associato non crea altri diritti di	
partecipazione e, segnatamente, non crea quota indivisa di	
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a	
titolo particolare né per successione a titolo universale,	
né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal	
comma 8 lettera c- art.198 del TUIR).	
I soci si dividono nelle seguenti categorie:	
1. Fondatori	

	b. Volontari	
	c. Onorari	
	d. Beneficenti	
	e. Ordinari	
	a) Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. I soci fondatori devono essere in un numero minimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre APS.	
	b) Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.	
	c) Sono soci Onorari coloro che abbiano particolari meriti, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo;	
	sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.	
	d) Sono soci Beneficenti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.	
	e) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di adesione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea del	



Mr. Romeo
Aut.
Prof. Dr. P. P. P.

	soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio	
	Direttivo.	
	E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo	
	settore, non APS, a patto che tale partecipazione non superi	
	più del 50% del totale.	
	Articolo 6) L'associato volontario svolge la propria	
	attività in favore della comunità o del bene comune in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo	
	e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere	
	retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli	
	associati volontari possono essere rimborsate soltanto le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni	
	preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i	
	rimborso spesa di tipo forfettario.	
	Articolo 7) L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione,	
	devono essere contestati per iscritto all'associato gli	
	addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà	
	di replica. Nell'esclusione l'associato ha facoltà di fare	







ricorre contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diretta operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo, in caso di mancato ricorso nei termini e in caso di rigetto del ricorso stesso.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato
in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo
prende atto della sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. L'associato recessato o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associative versata.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8) Gli associati sono tenuti a:

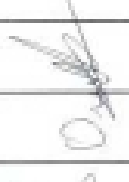
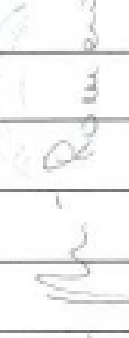
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione, versare la quota associativa;

Order Mr. Powers

Penelope

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.	
Articolo 9) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione e sono esclusi nei seguenti casi:	
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;	
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote Sociali senza giustificato motivo;	
- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli, per il proprio decoro e prestigio, entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;	
- quando, in qualunque modo arrecano danni morali o materiali all'Associazione.	
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.	
L'Associato escluso non può essere più riamesso ad eccezione dell'Associato escluso per morosità, il quale potrà, dietro domanda, essere riamesso pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà	

	deliberate dalla prima Assemblea dei Soci.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 10) L'Associazione trae le risorse economiche per il	
	funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:	
	1. quote e contributi degli associati;	
	2. eredità, donazioni e legati;	
	3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di	
	enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al	
	sostegno di specifici e documentati programmi realizzati	
	nell'ambito dei fini statutari;	
	4. contributi dell'Unione Europea e di organismi	
	internazionali;	
	5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli	
	associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di	
	attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera	
	ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entro i limiti	
	previsti dal Codice del Terzo Settore;	
	7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate	
	al proprio finanziamento;	
	9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.	
	Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non	
	esclusivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i	

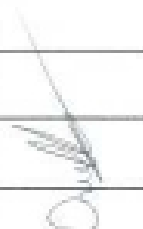
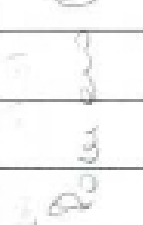


	beni, sia mobili che immobili, acquisiti a qualsiasi titolo	
	dell'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati	
	durante la vita dell'associazione né all'atto del suo	
	scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di	
	terzo settore.	
	Per le attività di interesse generale prestato,	
	l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate.	
	Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili	
	in nessun caso.	
	I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati	
	mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati	
	mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono	
	ad essa intestati.	
	I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni	
	mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono	
	elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede	
	dell'associazione e può essere consultato dagli associati.	
	L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi	
	dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra	
	gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha	
	il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale durante	
	la propria vita ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs.	
	117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio.	



Handwritten signature: T. W. D. (Tullio W. D.)

	comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominata, per lo svolgimento dell'attività	
	statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle	
	finalità previste.	
	Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito	
	nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per	
	l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili	
	ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato	
	nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia. Il	
	bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti	
	dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.	
	BILANCIO	
	Articolo 11) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha	
	inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Il Bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e	
	decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi	
	degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative	
	norme di attuazione e deve rappresentare in maniera	
	veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario	
	dell'associazione.	
	Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige	
	il bilancio consuntivo e rendiconto, lo sottopone	
	all'approvazione dell'Assemblea dai soci entro 4 mesi e ne	
	cura il deposito presso il Registro unico nazionale del	





	terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.	
	Nell'ambito del bilancio consuntivo o rendiconto il	
	Consiglio Direttivo dell'associazione documenta	
	adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle	
	attività ex art 6 d.lgs. 117/17.	
	Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di	
	tutti gli associati unitamente alla convocazione	
	dell'Assemblea che se ne ha all'ordine del giorno	
	l'approvazione.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 12) Sono Organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo	
	facoltativo);	
	- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).	
	Tutte le cariche sociali, ad eccezione del Revisore Unico dei	
	Conti o del Collegio dei Revisori e dell'Organo di Controllo,	
	sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il	
	diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per	
	conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli	
	organi dell'Associazione non può in alcun modo essere	
	vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima	
	libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I	



Handwritten signatures and initials on the right margin:
 1. *Revisore Unico*
 2. *Autore*
 3. *Responsabile*
 4. *Autore*

	membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere	
	in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente	
	Statuto, divenuta definitiva, decadono automaticamente	
	dell'incarico ricoperto.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 13) L'Assemblea generale degli associati è il	
	massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata	
	in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo	
	sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni	
	da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati	
	maggioranni in regola con il versamento della quota	
	associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno tre mesi	
	nel libro degli associati;	
	Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un	
	altro associato con delega scritta. Ogni associato non può	
	ricevere più di 3 deleghe.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di	
	Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione	
	del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo	
	stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio	
	Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino	
	l'opportunità.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo	
	direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in	










	assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo	
	eletto dai presenti.	
	Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso	
	scritto in forma cartacea o/s informatica da recapitarsi	
	almeno 08 giorni prima della data della riunione.	
	L'Assemblea validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli	
	associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo	
	nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è	
	validamente costituita qualunque sia il numero degli	
	associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30	
	minuti dall'orario di convocazione.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a	
	maggioranza di voti.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;	
	- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni	
	esercizio;	
	- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;	
	- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e	
	adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;	
	- elegge eventualmente i membri dell'Organo di Controllo e	
	adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;	
	- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;	
	- si esprime sulla richiesta di domande di ammissione di	



Roberto Delfino

Roberto Delfino

Roberto Delfino

Roberto Delfino

Roberto Delfino

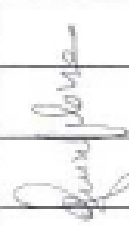
Roberto Delfino

Roberto Delfino

Roberto Delfino

	nuovi associati;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azioni nei loro confronti;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma	
	di Statuto e proposto dall'Organo Direttivo;	
	- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;	
	- destina eventuali avanzi di gestione alle attività	
	istituzionali.	
	Articolo 14) L'Assemblea Straordinaria convocata:	
	- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;	
	- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei	
	Soci.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello	
	statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sulle	
	scioglimento dell'Associazione.	
	Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il	
	voto favorevole della metà più uno degli associati; in	
	seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per	
	dolga, di almeno metà degli associati e il voto favorevole	
	dei tre quarti dei presenti.	
	Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il	
	quorum costitutivo, è possibile indire una terza	
	convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda	
	convocazione, nella quale la deliberazione in merito è	




	modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati purché adottata	
	all'unanimità.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati.	
	Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano	
	la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo	
	non hanno diritto di voto. In caso di estinzione o	
	scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del	
	terzo settore, secondo quanto previsto dell'art. 9 del D.	
	Lgs. 117/2017.	
	Articolo 15) In prima convocazione l'Assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con	
	la presenza di metà più uno degli associati; in seconda	
	convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero degli	
	intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta	
	dei voti degli associati presenti su tutte le questioni	
	poste all'ordine del giorno, salvo quanto normato	
	all'articolo 14.	
	Articolo 16) Le votazioni possono avvenire per alzata di	
	mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano	
	tutti i presenti che abbiano la qualifica di associato.	



Handwritten signatures and initials in the right margin:
 - Top: A signature, possibly "Della".
 - Middle: "Della" and "Della".
 - Bottom: A large signature, possibly "Della".

	Articolo 17) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria,	
	presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa;	
	le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su	
	apposito libro dei verbali.	
	<u>CONSIGLIO DIRETTIVO</u>	
	Articolo 18) Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) o 5	
	(cinque) membri nominati dall'Assemblea ordinaria.	
	Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e	
	dura in carica 3 (tre) anni.	
	Al termine del mandato i Consiglieri possono essere	
	rieletti.	
	Nel caso elegga nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente,	
	il Segretario ed il Tesoriere Economico.	
	In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro	
	impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della	
	metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior	
	numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del	
	Consiglio. A parità di voti la nomina spetta all'associato	
	che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in	
	luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso	
	residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica	
	il Consigliere cessato.	
	Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il	
	periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del	
	nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta	






	in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria	
	amministrazione. Si considera dimissionario l'intero	
	Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la	
	metà più uno dei Consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza	
	qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti	
	effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia	
	o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a	
	maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi	
	componenti effettivamente in carica, procede alla sua	
	sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si	
	ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea	
	straordinaria.	
	Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre	
	riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'anno	
	di un anno, viene dichiarato decaduto.	
	I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche	
	sociali in altre associazioni.	
	Articolo 19) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni	
	qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo	
	richiedono tre componenti.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate	
	dal Presidente mediante le medesime modalità previste per	
	l'organo assembleare, almeno 8 giorni prima, con avviso	
	contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In	

	casi di urgenza la convocazione può avvenire mediante	
	comunicazione a mezzo posta elettronica (anche non	
	certificata). In particolari casi di necessità ed urgenza le	
	consultazioni effettuate via web in modalità conference call	
	da remoto possono assumere a tutti gli effetti valore di	
	riunioni, qualora vengano sentiti tutti i membri del	
	Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione	
	successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, fermo	
	restando le maggioranze previste.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la	
	presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono	
	presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice	
	Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato	
	dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza	
	semplice, per elezione di mano, in base al numero dei	
	presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del	
	Presidente.	
	Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte	
	constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dai Segretari. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la	
	massima segretezza sulle discussioni e decisioni consigliari.	
	Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di	
	rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno	
	e conveniente dare pubblicità all'esterno. I Presidenti del	
	Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di Controllo,	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	e gli equivalenti componenti nel caso si tratti di Organi	
	monocratici, sono invitati alle riunioni del Consiglio con	
	facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio	
	Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a	
	scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente	
	competenti sugli argomenti da discutere e, nell'esercizio	
	delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di	
	commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio	
	stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può	
	attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere	
	di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e	
	per conto dell'Associazione.	
	Articolo 20) Il Presidente, eletto in seno al Consiglio	
	Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a	
	terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Il Presidente	
	ha la responsabilità generale della conduzione e del buon	
	andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la	
	firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia	
	nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente	
	sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.	
	Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte	
	dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso	
	di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza	
	sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio	

	Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio	
	delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice	
	Presidente in ogni sua attribuzione: il solo intervento del	
	Vice Presidente costituisce per i terzi prova	
	dell'impedimento momentaneo del Presidente.	
	Articolo 21) Il Segretario dirige gli uffici	
	dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari,	
	svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o	
	dal Consiglio Direttivo del quale riceve direttiva per lo	
	svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i	
	verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo,	
	attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli	
	associati, trasmette gli inviti per le adunanze	
	dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le	
	pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di	
	credito e gli altri enti in genere.	
	Articolo 22) Il Tesoriere Economico cura la gestione	
	amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea	
	contabilità, effettua le relative verifiche, redige i libri	
	contabili, predisporre il bilancio consuntivo e quello	
	preventivo accompagnandoli da apposite relazioni. La persona	
	del tesoriere può coincidere con quella del segretario	
	dell'associazione.	
	Articolo 23) Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha	
	funzioni di controllo contabile ed amministrativo, ed è	



M. Romano

Quarta

F. Ruffini

Sp. St.

	eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore	
	Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio	
	Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti	
	controlla l'amministrazione dell'Associazione, la	
	corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila	
	sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto,	
	e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio	
	consuntivo.	
	Articolo 24) L'organo di controllo, anche nominativo,	
	è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.	
	Dgs. 117/2017.	
	L'organo di controllo:	
	- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento	
	esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attesta	
	che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle	
	linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà	
	atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal	
	D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In	
	tal caso costituito da revisori legali iscritti	



Man - Domenico D'Amico

Adh

Roberto

Salvo Turchi

	nell'apposito registro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a	
	tal fine, può chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	E' nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.	
	<u>PERSONALE RETRIBUITO</u>	
	Articolo 25) L'associazione di promozione sociale può	
	avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti	
	dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra l'associazione ed il	
	personale retribuito sono	
	disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato	
	dall'associazione.	
	<u>ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E VOLONTARI</u>	
	Articolo 26) Gli associati volontari che prestano attività	
	di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e	
	per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi	
	dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	Per le obbligazioni assunte dalla persona che rappresenta	
	l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti	
	sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono,	
	personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in	
	nome e per conto dell'associazione.	

Orlando

Giuseppe

Orlando

Giuseppe

Orlando

	L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i	
	danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra	
	contrattuale dell'associazione stessa.	
	Articolo 27) Clausola compromissoria	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione	
	e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli	
	associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve	
	essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà	
	avviata da un eventuale conciliatore, il quale opererà	
	secondo diritto ed i principi di indipendenza, imparzialità	
	e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni	
	dalla nomina.	
	Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente	
	dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti	
	contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni,	
	dal Presidente del Tribunale.	
	<u>SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</u>	
	Articolo 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere	
	deliberato dall'Assemblea, convocata in seduta	
	straordinaria, straordinaria con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.	
	L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione,	
	delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale	
	residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa che	
	dovrà comunque essere devoluto, previo parere positivo	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad
altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal
D.Lgs 117/2017.



S/nto
F.lli
Ampliato
Antonio
Romero